



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Deliberazione del Consiglio Metropolitanano

N. 92 del 18/12/2019

Classifica: 002.14

(7119781)

<i>Oggetto</i>	<b>RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA REVISIONE ORDINARIA - ANNO 2018 - DI CUI ALLA DCM 118/2018 - APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI - ANNO 2019 - EXART. 20 D. LGS. 175/2016.</b>
----------------	--

<i>Ufficio proponente</i>	<b>DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PARTECIPATE</b>
<i>Dirigente/ P.O</i>	<b>MONTICINI LAURA -DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE - AMBITO PARTECIPATE</b>
<i>Relatore</i>	<b>SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE</b>
<i>Consigliere delegato</i>	<b>ARMENTANO NICOLA</b>

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **MONEA PASQUALE**

Il giorno **18 Dicembre 2019** il **Consiglio Metropolitanano di Firenze** si è riunito in **SALA QUATTRO STAGIONI - PALAZZO MEDICI RICCARDI**

Sono presenti i Sigg.ri:

ALBANESE BENEDETTA	MARINI MONICA
ARMENTANO NICOLA	NARDELLA DARIO
BARNINI BRENDA	PERINI LETIZIA
CARPINI ENRICO	TRIBERTI TOMMASO
CASINI FRANCESCO	ZAMBINI LORENZO
CUCINI GIACOMO	
FALLANI SANDRO	
FRATINI MASSIMO	
GANDOLA PAOLO	

E assenti i Sigg.ri:

**BONANNI PATRIZIA FALCHI LORENZO LA GRASSA FILIPPO SCIPIONI  
ALESSANDRO**

Il Sindaco, assistito dal Segretario constatato il numero legale, nomina scrutatori i Sigg.ri:

Fratini, La Grassa, Albanese

## Il Consiglio Metropolitan

**VISTO** il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), attuativo della delega contenuta nell’art. 18 della L. 125/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato decreto “*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne' acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”;

**DATO ATTO** che la Città Metropolitana di Firenze, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, TUSP:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
  - b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
  - c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;*
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “*le amministrazioni pubbliche possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio [...], tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*” (art. 4, comma 3, TUSP);

**PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del TUSP, sono altresì ammesse le partecipazioni in società aventi oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;

**RILEVATO** che ai sensi dell'art. 20 del TUSP, ciascuna Pubblica Amministrazione deve provvedere ad effettuare annualmente una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**RICHIAMATO** l'art. 20, co. 2, del citato decreto che individua le ipotesi in cui l'Ente deve provvedere all'adozione di un piano di razionalizzazione, corredato di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, ovvero:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del TUSP, sopra citato;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP”;*

**PRECISATO** che ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, comma aggiunto dall'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 100/2017, *“Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20”;*

**PRECISATO ALTRESÌ** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del TUSP, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**PRESO ATTO:**

- delle funzioni attualmente assegnate alla Città Metropolitana di Firenze per effetto della Legge 56/2014 di riordino istituzionale;
- dell'art. 18 dello Statuto secondo il quale *“la Città Metropolitana promuove l'accorpamento, la fusione e la dismissione delle società e delle partecipazioni non funzionali ai fini istituzionali, allo scopo di conseguire risparmi o una migliore funzionalità nello svolgimento delle attività”;*

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, comma 2, TUSP);

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**DATO ATTO** che alla data del 31/12/2018 la Città Metropolitana risultava titolare di partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- Florence Multimedia srl;
- Linea Comune spa;
- Società Consortile Energia Toscana CET srl;
- Firenze Fiera spa;
- L'Isola dei Renai spa;
- Fidi Toscana spa;
- Bilancino srl in liquidazione;
- Valdarno Sviluppo spa in liquidazione;

**RILEVATO** che:

- in data 2/4/2019 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della società Linea Comune spa in SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity spa (Atto Notaio Serena Meucci Rep. 5699, Fasc. 4130) con effetto giuridico dall'1/5/2019 e ai fini contabili e fiscali dall'1/1/2019;
- per effetto di tale operazione di fusione la società incorporante SILFI spa è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della incorporanda Linea Comune spa e tutte le attività e passività di Linea Comune sono passate a SILFI spa senza soluzione di continuità;

**PRECISATO** che:

- entro il 31 dicembre 2019 la Città Metropolitana di Firenze deve procedere all'adozione dell'atto ricognitivo delle partecipazioni, dirette ed indirette, detenute e, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, del Piano di razionalizzazione corredato di apposita relazione tecnica;
- l'adozione di tale atto ricognitivo costituisce adempimento obbligatorio il cui esito, anche negativo, deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 90/2014 e reso disponibile alla struttura di cui all'art. 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del TUSP;
- ai sensi dell'art. 20, comma 7, del TUSP, in caso di mancata adozione degli atti sopra citati è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

**RICHIAMATI:**

- il Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 68 del 27/9/2017;

- il Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni detenuta dalla Città Metropolitana di Firenze al 31/12/2017 adottato, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 118 del 19/12/2018;

**PRECISATO ALTRESÌ** ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D. Lgs. 175/2016 entro il 31 dicembre 2019 la Città Metropolitana, avendo approvato il Piano di Revisione Ordinaria di cui alla DCM n. 118/2018, deve approvare una relazione sull'attuazione del Piano, che evidenzii i risultati conseguiti, da trasmettere alla struttura di cui all'art. 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del TUSP;

**CONSIDERATO** che alla data di adozione del presente provvedimento la società Linea Comune risulta cessata e in conseguenza dell'operazione di fusione per incorporazione la Città Metropolitana risulta titolare di una partecipazione dell'11,8565%, pari a 123.900 azioni, nella società SILFI spa per cui l'esame della sussistenza dei requisiti di detenibilità previsti dal D. Lgs. 175/2016 è stata condotta con riferimento alla partecipazione dell'Ente detenuta nella società SILFI spa;

**VISTI:**

- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n.22/2018 con la quale sono state adottate le *“Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti territoriali (art. 20 D. Lgs. 175/2019)”*;
- le Linee Guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D. Lgs. 175/2016 e sul censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. 90/2014;
- gli Indirizzi, condivisi con la Corte dei Conti, della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), individuata presso il Dipartimento del Tesoro, sulla redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni – detenute al 31 dicembre 2018 – che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP;

**RITENUTO** pertanto, tenuto conto delle sopra esposte considerazioni, di procedere all'approvazione:

- del *“Piano di Revisione Ordinaria - Anno 2019 - delle partecipazioni societarie della Città Metropolitana di Firenze (art. 20 del D. Lgs. 175/2016)”* (di seguito Piano di Revisione Ordinaria - Anno 2019), allegato parte integrante del presente atto (Allegato A), redatto secondo lo schema di cui alle *“Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti territoriali (art. 20 D. Lgs. 175/2019)”* (Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n.22/2018);
- della Relazione Tecnica, che la norma sopracitata prevede sia inserita a corredo del Piano di Revisione Ordinaria Anno 2019, allegato facente parte integrante del presente provvedimento (Allegato B), contenente i principali riferimenti sull'attività svolta e sull'andamento delle società partecipate dall'Ente, i dettagli delle operazioni di razionalizzazioni previste dal Piano nonché lo stato di attuazione del Piano di Revisione Ordinaria Anno 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 118 del 19/12/2018;

**DATO ATTO** che dall'esame ricognitivo condotto, meglio dettagliato nel Piano di Revisione Ordinaria - Anno 2019 - (Allegato A) e nella Relazione Tecnica posta a corredo del Piano (Allegato B):

- risultano riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 4 del TUSP le seguenti società:
  - SILFI spa;
  - Società Consortile Energia Toscana CET srl;
  - Firenze Fiera spa;

per le quali si dispone il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione;

- per la società Florence Multimedia srl, pur riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 4, co. 2, lett. d) del TUSP si prevede, per le motivazioni meglio esplicitate nell'allegato Piano corredato di Relazione Tecnica, un'azione di razionalizzazione mediante aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
- non sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 4 o ricadono in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del TUSP le seguenti società:
  - L'Isola dei Renai spa;
  - Fidi Toscana spa;

per le quali invece si conferma la dismissione della partecipazione da realizzarsi mediante conclusione delle procedure, avviate nel 2014, di recesso ex lege esercitato in attuazione dell'art. 1, comma 569 della L. 147/2013 (Finanziaria 2014) previo esperimento di procedure pubbliche di alienazione andate deserte;

- per le società Bilancino srl in liquidazione e Valdarno Sviluppo spa in liquidazione non è stata prevista alcuna azione di razionalizzazione in quanto una volta esaurite le procedure in corso, condotte secondo le norme vigenti in materia, la partecipazione dell'Ente risulterà cessata;

**TENUTO CONTO** degli atti istruttori compiuti dall'Ufficio partecipate, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nei documenti allegati facenti parte integrante del presente provvedimento;

**PRECISATO** che:

- le procedure di dismissione delle partecipazioni detenute nelle società Fidi Toscana spa e L'Isola dei Renai spa, avviate nel 2014, sono in corso di definizione e ai fini della loro conclusione si attende la liquidazione della quota azionaria da parte delle società medesime;
- non sono state oggetto di ricognizione le partecipazioni detenute indirettamente dall'Ente in quanto non riconducibili alla definizione fornita dall'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP ai sensi del quale si definisce *“partecipazione indiretta: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D. Lgs. 267/2000 (Allegato alla presente deliberazione);

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione e dal Dirigente della Direzione Servizi Finanziari;

**VISTO** l'art. 12, comma 1, lett. g) dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze il quale attribuisce al Consiglio Metropolitan l'adozione di provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati;

**RITENUTO** necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, D. Lgs 267/2000;

## **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni detenute dalla Città Metropolitana di Firenze, come illustrate:
  - α. nel “Piano di Revisione Ordinaria - Anno 2019 - delle partecipazioni societarie della Città Metropolitana di Firenze (art. 20 del D. Lgs. 175/2016)” (di seguito Piano di Revisione

Ordinaria - Anno 2019), allegato parte integrante del presente atto (Allegato A), redatto secondo lo schema di cui alle “*Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti territoriali (art. 20 D. Lgs. 175/2019)*” (Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n.22/2018);

β. nella Relazione Tecnica, che la norma sopracitata prevede sia inserita a corredo del Piano di Revisione Ordinaria Anno 2019, allegato facente parte integrante del presente provvedimento (Allegato B), contenente i principali riferimenti sull’attività svolta e sull’andamento delle società partecipate dall’Ente, i dettagli delle operazioni di razionalizzazioni previste dal Piano nonché lo stato di attuazione del Piano di Revisione Ordinaria Anno 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 118 del 19/12/2018;

2. di dare mandato alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione:

α. curare l’attuazione del presente atto;

β. trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dalla Città Metropolitana di Firenze;

χ. comunicare l’esito della presente ricognizione ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014 e dell’art. 20, co. 1, del D. Lgs. 175/2016 e smi;

δ. inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

e. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000.

Al termine del dibattito il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	15	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	3 (Carpini, Gandola, Gemelli)	
Votanti:	12	Maggioranza richiesta: 7
Contrari:	nessuno	
Favorevoli:	12	

#### **La delibera è APPROVATA**

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti:	15	
Non partecipanti al voto:	nessuno	
Astenuti:	3 (Carpini, Gandola, Gemelli)	
Votanti:	12	Maggioranza richiesta: 10
Contrari:	nessuno	
Favorevoli:	12	

Con i voti sopra resi il Consiglio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000

IL SINDACO  
(Dario Nardella)

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Pasquale Monea )

**“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”**